



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio
Sportello Unico Attivita' Produttive

Registro Ordinanze n. 36 del 16/02/2023

ORDINANZA

OGGETTO: "CARNEVALOA 2023 - EDIZIONE INVERNALE" (19 E 26 FEBBRAIO 2023).

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con provvedimento di concessione patrocinio nr. 06/2023 (prot. nr. 02621/2023 del 20/01/2023) è stato disposto l'inserimento delle iniziative facenti parte della manifestazione denominata "CARNEVALOA 2023" nel calendario istituzionale dell'Ente;
- nel suddetto calendario domenica 19 e domenica 26 febbraio 2023, a partire dalle ore 14.00, risulta in programma la manifestazione di notevole importanza per il turismo cittadino denominata "CARNEVALOA 2023 – EDIZIONE INVERNALE", organizzata dalla Associazione "Vecchia Loano", con sede legale in Loano, C.so Roma nr. 9 – p.iva: 90014730098, per la quale è prevista una sfilata di gruppi in maschera e carri allegorici in Corso Roma, con soste in Piazzale Mazzini e Piazzale Cadorna;

CONSIDERATO che per l'occasione è prevista un'affluenza di pubblico superiore ai normali flussi turistici che può comportare, in particolari momenti della giornata, l'occupazione in maniera massiccia di varie zone del territorio comunale;

RILEVATO che:

- in tale occasione si assiste ad un incremento di consumo di bevande alcoliche e no, contenute in recipienti di vario tipo spesso abbandonati nelle aree verdi, nelle pubbliche vie e nelle piazze, con conseguente potenziale rischio di danno all'ambiente;
- al consumo di bevande alcoliche possono conseguire atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistenti in: schiamazzi, danneggiamenti ed abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, nonché di lattine e bottiglie di vetro (queste ultime spesso ridotte in frantumi), con conseguente potenziale pericolo di danno a persone ed animali;
- che le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento del centro storico, oltre a rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano ed accrescono le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

CONSIDERATO che si rende, inoltre, necessario, opportuno ed auspicabile che le attività di servizio commerciale siano organizzate in modo tale da essere il più efficienti possibile;

RITENUTO necessario ed urgente, per quanto sopra meglio evidenziato, intervenire a tutela del preminente interesse pubblico - rappresentato dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica - vietando:

- la vendita per asporto di alimenti e bevande contenuti in recipienti di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak, anche qualora gli stessi siano dispensati da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di alimenti e bevande racchiusi in contenitori di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
- l'uso di petardi, fuochi d'artificio e materiali pirotecnici di qualsiasi tipo e categoria commerciale, nonché l'utilizzo di qualsiasi oggetto che possa in qualunque modo arrecare danno a persone, cose, animali.

RITENUTO inoltre che l'emanazione del presente provvedimento restrittivo costituisca un valido strumento di prevenzione di comportamenti scorretti;

VISTI:

- il R.D. 18/06/1931 nr. 773 (T.U.L.P.S.);
- il R.D. 06/05/1940 nr. 635 ("Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.");
- la L. 26/10/1995 nr. 447;
- la L. 24/11/1981 nr. 689;
- il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 7 *bis* (inerente l'applicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza a provvedimenti della pubblica autorità) e 50 c. 7 *bis* (inerente le competenze del Sindaco per la tutela della tranquillità dell'ambiente e del patrimonio culturale delle aree della città interessate dall'afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi);
- la L.R. 02/01/2007 nr.1 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- del piano di sicurezza relativo all'evento predisposto dall'Ing. Massimiliano Gattuso;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e. s.m.i.;
- la Legge 07/08/1990 nr. 241 e s.m.i. ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*");
- il D.Lgs. 25/05/2016 nr. 97 ("*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*");

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

AI SENSI dell'art. 50 c. 7 *bis* D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e s.m.i., come modificato dal D.L. 20/02/2017 nr. 14, successivamente convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2017 nr. 48;

ORDINA

in occasione della manifestazione "CARNEVALOIA 2023 – EDIZIONE INVERNALE" di cui in premessa, organizzata **nelle giornate di domenica 19 e domenica 26 febbraio 2023** a partire dalle ore 14.00 in Corso Roma, con soste in Piazzale Mazzini e Piazzale Cadorna e fino a fine manifestazione:

- che tutti gli esercizi commerciali non possono vendere alcun tipo di alimento e/o bevanda in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
- che tutti i distributori automatici che vendono qualsiasi tipo di alimento e/o bevanda in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak devono essere spenti;
- che tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non possono vendere né somministrare per asporto alcun tipo di alimento e/o bevanda in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak; i medesimi hanno inoltre l'obbligo di non lasciare incustoditi oggetti di qualunque materiale (es: bicchieri e bottiglie di vetro, lattine, posate di metallo) che possono provocare danno a persone, cose ed animali;
- a chiunque di non consumare in luogo pubblico e sulla pubblica via qualsiasi tipo di alimento e/o bevanda contenuto in bottiglie di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak.

VIETA

a chiunque, su tutto il territorio comunale ed in particolar modo nelle aree interessate dalla manifestazione, di accendere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio e materiali pirotecnici di qualsiasi tipo e categoria commerciale, nonché l'utilizzo di qualsiasi oggetto che possa in qualunque modo arrecare danno a persone, cose, animali.

A tal proposito si evidenzia che il vigente "Regolamento Comunale di Polizia Urbana", approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 29/11/2004 e ss.mm.ii., all'art. 20 commi 6 e 7 espressamente recita:

"E' vietato usare bombolette spray contenenti schiumogeni od altro ed il lancio di qualsiasi cosa che possa insudiciare persone o cose, nonché il lancio dei cc.dd. "gavettoni";

"E' vietato il consumo di bevande alcoliche ... (omissis) ...al di fuori dei luoghi di somministrazione all'uopo destinati".

Inoltre la Associazione "Vecchia Loano", nell'ambito del programma dalla stessa gestito, è tenuta a garantire il rispetto di tutti i requisiti di safety e security – laddove richiesti – di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.06.2017, confermata dalla Circolare della Prefettura di Savona prot. n. 15663 del 9.06.2017 e alla Circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018.

DISPONE

- a) la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona, al locale Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Loano, alla locale Guardia Costiera, alla Associazione "Vecchia Loano", agli Uffici comunali interessati (Turismo, Commercio, Demanio, Ambiente);
- b) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;
- c) l'informativa alla cittadinanza ed agli operatori di commercio a mezzo degli organi di stampa;
- d) che le forze pubbliche vigilino sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Luca Lettieri)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005